

BILANCIO

Bilancio 2018: i termini per l'approvazione

di **Federica Furlani**

Ai sensi dell'[articolo 2423, comma 1, cod. civ.](#), gli **amministratori** devono redigere il **bilancio d'esercizio** costituito da **stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa**, corredato dalla **relazione sulla gestione** redatta ai sensi dell'[articolo 2428 cod. civ.](#)

L'organo amministrativo deve quindi predisporre il **progetto di bilancio 2018** unitamente alla **relazione sulla gestione** (tranne i casi di redazione del bilancio abbreviato o nella forma prevista per le *micro imprese*, ai sensi rispettivamente dell'[articolo 2435-bis](#) e [2435-ter cod. civ.](#)) in tempo utile per la sua **consegna al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti** (se esistenti); consegna che deve perfezionarsi **almeno trenta giorni** prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, in modo che abbiano il tempo necessario per predisporre la loro relazione, che dovrà essere poi depositata presso la sede sociale **almeno quindi giorni prima** del termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Si evidenzia che il **collegio sindacale/incaricato della revisione** può anche **rinunciare ai quindici giorni di tempo**, dichiarando di essere comunque in grado di **predisporre le relazione nei tempi utili** per il deposito presso la sede della società.

Il termine per la **trasmissione del progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione** all'organo di controllo va quindi **individuato a ritroso: a partire dalla data di convocazione** dei soci fissata dall'organo amministrativo.

Se pertanto l'approvazione è fissata, ad esempio, al 24 aprile, gli amministratori devono predisporre il progetto di bilancio e trasmetterlo all'organo di controllo entro il 25 marzo.

Una volta predisposto il **progetto di bilancio**, per consentirne ai soci un'adeguata conoscenza, l'organo amministrativo deve inoltre procedere al suo **deposito presso la sede della società almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea di approvazione.**

In particolare i **documenti da depositare** entro tale termine sono:

- il **bilancio d'esercizio** (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa);
- la **relazione sulla gestione**;
- la **relazione del collegio sindacale**;
- la **relazione del soggetto in caricato della revisione legale dei conti**;

- il **bilancio delle società controllate** (o, per quelle incluse nel consolidamento, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime) e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Fondamentale è pertanto la fissazione della data di convocazione dell'Assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio.

Il **termine di convocazione** dell'Assemblea:

- **è fissato dallo statuto/atto costitutivo;**
- **non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

Lo statuto può tuttavia prevedere un **termine maggiore**, comunque **non superiore a 180 giorni**, nel caso di:

- società obbligate alla **redazione del bilancio consolidato**, stante la necessità di reperire le informazioni dalle società incluse nel consolidamento;
- **particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società**, che devono essere riconosciute dagli amministratori con **specifica delibera da adottarsi prima del termine ordinario dei 120 giorni** e che gli stessi devono **evidenziare nell'ambito della relazione sulla gestione** o, in caso di bilancio informale abbreviato, **nella nota integrativa**.

Tra le **circostanze** al ricorrere delle quali si può configurare la proroga si rinvencono:

- le **dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea**, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- l'**ampliamento dell'organizzazione territoriale della società** a cui non corrisponde ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- l'esistenza di un'**organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche**, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato;
- la **variazione del sistema informatico** (solitamente effettuata a partire dall'inizio dell'anno);
- la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una **partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto**;
- la **partecipazione della società ad operazioni straordinarie**;
- la creazione di **patrimoni destinati a specifici affari** ([articoli 2447-bis cod. civ.](#));
- la necessità di disporre, per le imprese edili, dell'approvazione degli **stati di avanzamento lavori da parte del committente**;
- il **mutamento dei criteri di rilevazione delle operazioni** (adozione degli IAS).

Si ritiene che il termine di 120 o 180 giorni per la convocazione debba riferirsi alla **data della prima convocazione**; il bilancio può quindi essere approvato anche più tardi in seconda convocazione.

Il **mancato rispetto dei termini** disposti per la convocazione dell'assemblea che deve approvare i risultati della gestione **non comporta l'invalidità della delibera di approvazione**, ma può essere **fonte di responsabilità** per gli amministratori nei confronti della società o dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti.

L'[articolo 2631 cod. civ.](#) punisce, peraltro, con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro** non solo gli **amministratori**, ma anche i **sindaci** che **omettono di convocare l'assemblea dei soci** nei casi previsti dalla **legge** o dallo **statuto**, "**nei termini ivi previsti**".

Ai sensi dell'[articolo 2406, comma 1, cod. civ.](#), infatti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'assemblea deve essere **convocata dal collegio sindacale** che esegue anche le pubblicazioni prescritte dalla Legge.

Seminario di specializzazione

**IL BILANCIO BANCARIO: LETTURA, INTERPRETAZIONE,
EVOLUZIONE NORMATIVA E REGOLAMENTARE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)